

L'ESCLUSIVITÀ DEL NOMEN IURIS PARLAMENTO ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 106 E 306 DEL 2002

di Bruno Di Giacomo Russo *
(20 maggio 2003)

1. *Sentenze n. 106 e 306 del 2002 della Corte costituzionale.*

Fra le prime questioni sorte in seguito al nuovo Titolo V, la Corte costituzionale si è occupata della particolare iniziativa di alcuni Consigli regionali, intenzionati a cambiare il proprio nome, assumendo la denominazione "Parlamento regionale" o altre locuzioni contenenti il *nomen iuris* Parlamento.

Con la sentenza n. 106 del 2002 la Corte costituzionale afferma che non spetta al Consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 52 (del 12 dicembre 2000), con la quale si prevede di affiancare, in tutti gli atti consiliari, al nome costituzionalmente previsto di "Consiglio regionale" la denominazione "Parlamento della Liguria." La Corte costituzionale statuisce che il Consiglio regionale non può chiamarsi Parlamento, e che non è neanche possibile introdurre negli statuti regionali tale dizione, in quanto il nome Parlamento è una *"denominazione costituzionalmente non consentita per l'organo consiliare."*

Il giudice costituzionale non è convinto della tesi dell'*"argomento letterale, seppure non privo di valore"* (avanzata dalla Regione Liguria), poiché la questione della denominazione non è di carattere meramente terminologico e formale, ma assume un significato oltre il dato testuale.

La Corte costituzionale giudica fuori dei confini costituzionali la denominazione "Istituzione del Parlamento della Liguria" in virtù dell'art. 55 Cost., che riserva il nome "Parlamento" solamente all'organo composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, e dell'art. 121 Cost., che chiama l'organo rappresentativo delle Regioni, conferito della potestà legislativa, con il nome di "Consiglio regionale".

Alle Regioni, come ricorda la stessa Corte costituzionale, va riconosciuta un'identità costituzionale al pari di quella dello Stato e degli altri livelli di governo, come dettato dal nuovo *"art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica"*. La Corte costituzionale sostiene che, pur essendo stata equiparata la funzione legislativa del Consiglio regionale a quella del Parlamento nazionale, non è legittima l'estensione al primo del *nomen iuris* Parlamento in quanto *"la Costituzione ha inteso pregiudicare questo spazio giuridico"*.

La Corte decide in base al principio della rappresentanza nazionale, nel senso che *"solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile"*.

Decisione analoga[1] è la successiva sentenza n. 306 del 2002, con la quale la Corte costituzionale ribadisce l'esclusività dell'attribuzione del *nomen iuris* Parlamento, a favore dell'unico organo denominato Parlamento nella Costituzione.

Nella deliberazione ad oggetto del giudizio costituzionale, il Consiglio regionale della Regione Marche dispone che, in tutti gli atti ufficiali della Regione, alla dizione "Consiglio regionale" sia affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche". A differenza della precedente sentenza, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 306 del 2002, essendo l'oggetto del giudizio una deliberazione legislativa statutaria, assume a parametro di giudizio anche il limite dell'armonia con la Costituzione, *ex primo comma dell'art. 123 Cost.*

Il nome Parlamento non è disponibile per applicazioni diverse da quelle previste dalla Costituzione, in quanto, secondo il giudice costituzionale, *"ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento"*

può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del relativo nomen" svuota la denominazione Parlamento della sua forza connotativa.

Con la sentenza n. 306 del 2002 la Corte costituzionale decide per un "*duplice divieto*", che grava sui Consigli regionali. Oltre al divieto di attribuirsi il nome Parlamento, i Consigli regionali non possono aggiungere ai consiglieri regionali il nome di "deputato", perchè per tutte le Regioni il *nomen* consigliere è imposto, in quanto previsto dall'art. 122, primo e quarto comma, Cost. La Corte costituzionale esclude la possibilità di usi affini del nome costituzionale "deputato" anche con riferimento al caso della Regione Sicilia, benché questa Regione a statuto speciale per ragioni storiche costituisca un'eccezione, "*che non può essere invocata per ricavarne la facoltà di utilizzare il nome di deputato in sede regionale.*" Ad avviso della Corte costituzionale il *nomen iuris* deputato ha la stessa dignità costituzionale (... "*possiede non minore forza evocativa*"...) del nome Parlamento.

2. *Analisi del nomen iuris Parlamento.*

La delibera consiliare della Regione Liguria e la deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche contengono una portata normativa - e non solo normativa - che ne rende difficile la riconduzione al quadro storico e giuridico del nostro ordinamento.

Lo studio del *nomen iuris* Parlamento non va impostato limitandosi al solo dato normativo, bensì è necessario partire dallo studio (anche se breve) della storia del Parlamento per comprenderne il valore concettuale della denominazione. Nel corso della storia, con il termine Parlamento si è fatto riferimento ad una pluralità di istituzioni notevolmente diverse fra loro, ma caratterizzate da un'origine comune, rappresentata da una molteplicità di individui riuniti al fine di trattare affari politici o amministrativi.

L'istituzione parlamentare trae origine, per trasformazione e sviluppo, dalla vecchia assemblea feudale che coadiuvava gli organi di governo, fossero essi il sovrano o i reggenti del comune, nell'espletamento delle loro funzioni legislative o amministrative. *Colloquia, curiae, consilia o parlamento*, erano termini che indicavano, nell'età medievale, le riunioni solenni delle corti e dei consigli regi, cui partecipavano i maggiori feudatari e dignitari ecclesiastici e laici. Tali assemblee non erano un corpo organizzato, ma un'occasione d'incontro, un "luogo"[2] in cui si discuteva, si esprimevano delle opinioni e, all'occorrenza, si adottavano le decisioni.

Tra il XII e il XIV secolo, parallelamente al processo di progressivo allargamento della composizione di tali riunioni, si assiste all'evoluzione verso assemblee rappresentative aventi rilievo più propriamente pubblicistico, che si traduce essenzialmente nella modifica da organi di assistenza e consiglio dell'attività sovrana a organi di controllo e freno della stessa. Delle innumerevoli riunioni, sorte soprattutto tra il XII e XIII secolo, le sole entità collettive, rappresentative, deliberative ed espressione direttamente o indirettamente della compagine statale, meritano la qualifica di Parlamenti, escludendo quelle riunioni mere entità di fatto prive di competenza a deliberare.

Tra il XIII e XIV secolo, i c.d. Stati regionali, la Sardegna, la Sicilia, il Regno di Napoli possedevano tutti un proprio Parlamento, diverso per funzioni e composizioni. Inoltre si svilupparono le assemblee degli Stati-città: organismi affini alle assemblee parlamentari, dotati di specifiche competenze, a volte come per il Senato Veneto, di particolare importanza. Ma questa pluralità di istituzioni fu spazzata via dall'avvento dell'assolutismo tra il XVI e XVIII secolo.

Il nome dell'istituzione parlamentare è legato alla lotta che essa dovette sostenere ai suoi inizi per affermarsi nei confronti del potere del re. Insieme alla conquista delle diverse prerogative parlamentari (come la verifica dei poteri e l'immunità parlamentare), la definizione giuridica del Parlamento serviva a garantirgli l'indipendenza nei confronti di tutti gli altri poteri.

In seguito alla caduta dei regimi assoluti e delle vecchie oligarchie, nella seconda metà dell'800, si posero le fondamenta dello Stato moderno, costruito attorno all'istituzione parlamentare e

caratterizzato dai principi dello Stato liberale. Il Parlamento subalpino costituì il punto di partenza del Parlamento del Regno d'Italia, del quale a sua volta l'attuale Parlamento repubblicano è la prosecuzione. In comune questi diversi istituti della storia del diritto italiano avevano il modello inglese, così come trapiantato nel resto d'Europa.

Dopo la seconda guerra mondiale, nel delicato passaggio dalla Monarchia alla Repubblica si nota una "sostanziale continuità storica"[3] tra il modello del Parlamento del Regno d'Italia e quello del Parlamento della Repubblica, oltre ad una fondamentale eredità nella struttura e nelle funzioni dell'organo.

Se è possibile tracciare la storia[4] del Parlamento, come organismo assembleare, non è altrettanto facile darne un'unica definizione[5]. L'essenziale è che ogni istituzione abbia un proprio nome: le istituzioni umane non esistono veramente se non quando esse hanno ricevuto un nome[6]; perciò, ragionando al contrario, le istituzioni che hanno ricevuto un nome esistono realmente e sono identificabili attraverso le proprie denominazioni.

Il Consiglio regionale, come organo della Regione, non è il risultato di un'evoluzione storica e giuridica paragonabile a quella del Parlamento, ma il risultato di un'operazione di ingegneria costituzionale; perché, così come le Regioni, nel senso di autonomie territoriali, anche il Consiglio regionale è un'istituzione introdotta per la prima volta dai Costituenti nell'ordinamento giuridico.

Già i Costituenti si interrogavano sul senso di attribuire il nome "Parlamento" al solo organo rappresentativo dell'intera Nazione, precludendone l'uso agli organi di rappresentanza regionale. Dagli atti dell'Assemblea costituente è di particolare interesse l'intervento dell'On. Carlo Cremaschi[7]: *"Proprio per quella paura, proprio per quell'obiezione che è stata accennata da molti, secondo cui la Regione potrebbe rappresentare il frammentarismo dell'unità italiana, io ritengo che si dovrebbe bandire l'appellativo di Parlamento regionale che noi vogliamo dare a quel consesso che dovrebbe reggere la Regione, il quale invece potrebbe molto più opportunamente chiamarsi Consiglio regionale, con una Giunta composta di assessori.*

Il Parlamento deve essere uno solo, i deputati devono essere solo i deputati del Parlamento nazionale, i Ministri e il Governo debbono essere solo quelli centrali. Così, anche in queste che possono sembrare delle questioni di lana caprina, ma che pure hanno la loro importanza e il loro valore, perché, anche se si tratta di parole, le parole in certi casi possono assumere veste di realtà, noi veniamo ad evitare delle confusioni che potrebbero anche nuocere."

In Assemblea l'on. Cifaldi contrapponeva il problema della previsione di Parlamenti regionali alla scelta (già presa) di un decentramento, che non si ispira ad uno Stato federale, con ventidue (venti Regioni più le due Province autonome) "repubbliche", provviste di un proprio Parlamento. Quindi anche per l'on. Cifaldi la preoccupazione era che, istituendo Parlamenti regionali, si potesse annientare l'unità del Paese[8].

La scelta compiuta dal Costituente, tuttora immutata, è la conferma del modello dell'unico Parlamento costituito da due Camere equiparate, escludendo quindi di poter estendere agli organi di rappresentanza regionale il *nomen iuris* Parlamento.

Come sostiene Manzella: <<il concetto di "Parlamento", come istituzione collegiale intermedia tra l'intero popolo costitutivo di una comunità e coloro che di questa comunità hanno (per forza, per elezione, per diritto divino) la direzione, è un dato comune di antropologia culturale>>[9]

3. Principio della rappresentanza politica nazionale e principio di autonomia territoriale.

La Corte costituzionale fonda le proprie decisioni sul principio costituzionale della rappresentanza politica nazionale; individua nell'art. 67 Cost. la caratteristica costituzionale del Parlamento che ne rende esclusivo il *nomen iuris*. Questo in quanto solo ed unicamente il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale, plusvalenza estranea all'assemblee rappresentative regionali.

Nello Stato contemporaneo - sia esso accentrato che regionale o federale - i processi di rappresentanza politica si sono pluralizzati: coesistono la rappresentanza nazionale del Parlamento

statale e le rappresentanze elettorali territoriali dei Consigli regionali, provinciali e comunali.

I Consigli regionali - come del resto anche quelli provinciali e comunali - sono privi della funzione di rappresentare la Nazione, che è attribuita, in virtù dell'eccezionale natura dell'art. 67 Cost., insuscettibile di applicazioni analogiche, al solo Parlamento della Repubblica. Il solo Parlamento detiene quella funzione di rappresentanza nazionale, che non può essere limitata e circoscritta in ambiti territorialmente più ristretti, come quello regionale.

Nella disposizione costituzionale, che recita "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione", è rinvenibile una componente storica: infatti, l'art. 41 dello Statuto albertino prevedeva che "*i deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole province in cui furono eletti.*" È nel solo Parlamento della Repubblica che si esprime la rappresentanza dell'intero territorio nazionale: la sede parlamentare, così costituita[10], è il solo luogo di difesa degli interessi non "territorializzati" (limitati ai soli confini regionali), e perciò degli interessi diffusi su tutto il territorio nazionale[11].

Non a caso la seconda parte dell'art. 67 Cost. prevede il libero mandato parlamentare: il divieto di mandato imperativo, allo scopo di realizzare l'unità politica, consente al parlamentare di adempiere al proprio dovere costituzionale di rappresentare l'intero popolo, evitando così che interessi locali possano sovrapporsi a quelli nazionali[12].

L'art. 67 Cost. sta a significare che il Parlamento rappresenta la Nazione nella sua interezza e non solo una parte di essa, e che ogni suo atto è giuridicamente imputato alla Nazione come è imposto dall'ordinamento[13]. Per questo è essenziale combinare il principio della rappresentanza nazionale con il principio qualificante il concetto costituzionale di autonomia. Insieme all'art. 5 Cost., il c.d. principio autonomistico, l'art. 67 Cost. preserva l'unità dei poteri centrali, generando una netta distinzione tra interessi locali e interessi generali della collettività nazionale. Non ci può essere un Parlamento frutto di politiche locali, perché risulterebbe in contrasto con le finalità perseguite dalla Costituzione, espresse negli art. 5 e 67 Cost., ossia "col principio dell'unità nazionale e dell'indifferenziazione geografica del Parlamento"[14].

Nell'ordinamento costituzionale è insito un diritto al Parlamento, in qualità dell'unico organo in grado di rappresentare e soddisfare gli interessi primari della Nazione, poiché la rappresentanza parlamentare assume uno spiccato valore di garanzia dell'unità della politica nazionale. La permanenza del carattere solo statale della denominazione Parlamento - sia per gli aspetti formali che sostanziali - costituisce un fattore funzionale al mantenimento della coesione sociale e dell'unità nazionale.

4. Al di là delle pronunce della Corte costituzionale.

Il *nomen* Parlamento non possiede un valore puramente lessicale, ma ha in sé una valenza essenziale. L'utilizzo illegittimo del termine giuridico "Parlamento" non può lasciare indifferente il sistema costituzionale.

Oltre al principio della rappresentanza politica nazionale esistono altre fondamentali differenze tra il Parlamento e il Consiglio regionale. Il Parlamento ha la funzione di definire i valori costituzionalmente sostanziali, gli interessi diffusi non particolareggiati, la cultura nazionale, difendendoli dai processi di degenerazione localistica.

Il mandato generale, legittimante il Parlamento, pur essendo strutturato anche a carattere territoriale (per le circoscrizioni elettorali), conferisce al Parlamento una funzione di unitarietà, che assume una forma di coordinamento delle rappresentanze e delle autonomie diffuse nel territorio nazionale. "Il Parlamento è riconosciuto come indispensabile struttura di integrazione del pluralismo nell'unità, del molteplice nell'uno"[15], ruolo a cui i Consigli regionali, per la loro congenita restrizione territoriale, non possono adempiere.

Il Parlamento della Repubblica e i Consigli regionali sono istituzioni giuridiche nella sostanza differenti fra loro. La principale caratteristica della composizione del nostro Parlamento è la distinzione dell'organo stesso in due assemblee. Il bicameralismo ha una funzione di completamento

e integrazione della rappresentanza politica, necessario soprattutto "in ordinamenti caratterizzati da notevole complessità politica e scarsa omogeneità sociale"[16]. Il concetto di Parlamento non è applicabile al Consiglio regionale, mancante della molteplicità, dell'intensità delle funzioni tradizionalmente attribuite al Parlamento e di una pari investitura. Diversamente dal Parlamento, il Consiglio regionale è composto di un'unica assemblea, non sussistendo quella particolare complessità politica.

Un'altra importante differenza, che la Corte costituzionale non ha preso in considerazione, concerne una particolare funzione in capo al Parlamento che il Consiglio regionale non è chiamato a svolgere all'interno del proprio ordinamento giuridico. Il Parlamento ha il compito di svolgere, in stretto coordinamento con il Governo, l'attività d'indirizzo politico, che comporta, come atto d'investitura, l'approvazione del programma politico della maggioranza mediante il voto favorevole sulla mozione di fiducia. Al Consiglio regionale non è riconosciuta una pari attribuzione, potendo solo sfiduciare il Presidente della Regione e la Giunta.

Per quel che interessa qui sottolineare è di particolare interesse l'art. 18 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, recante "Costituzione e funzionamento degli organi regionali", che vietava l'utilizzazione da parte delle Regioni di denominazioni, le quali per tradizione o per legge fossero proprie dei membri del Parlamento o del Governo, fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1970, n. 1084, la quale dispone che il suddetto articolo ha valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni (già avvenuto negli anni '70).

In considerazione del modificato rapporto fra lo Stato e le Regioni, le Regioni italiane non possono essere assimilate agli Stati membri degli Stati federali, e perciò neanche i Consigli regionali ai Parlamenti degli Stati federati.[17] Dunque, anche alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione, il nome Parlamento continua a mantenere un valore proprio.

Del resto, lo fa notare lo stesso giudice costituzionale[18], l'occasione di estendere il termine ai Consigli regionali il legislatore costituzionale l' ha avuta per ben due volte: con la legge cost. n. 1 del 1999, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" e con la più recente legge cost. n. 3 del 2001, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, agli organi regionali sono imposti le denominazioni giuridiche previste nella Costituzione[19]. Una modifica in tal senso deve pur sempre trovare un fondamento in Costituzione, <<il solo "luogo" in cui il bilanciamento interno al valore espresso nell'art. 5 Cost. può essere ricercato ed opportunamente conseguito>>[20].

Oltre alla Costituzione, norme competenti a rinominare organi previsti in Costituzione possono essere rinvenute in leggi costituzionali. Ciò è dimostrato dal fatto che l'ordinamento abbia riconosciuto e preservato una diversa denominazione, da quella di "Consiglio regionale", esclusivamente nel caso di due Regioni a statuto speciale. Difatti, sia la Regione Sicilia che la Regione Valle d'Aosta hanno nomi diversi per il proprio organo legislativo: quello della Sicilia è denominato "Assemblea regionale" e quello della Valle d'Aosta "Consiglio della Valle". Inoltre, nel caso della Sicilia lo statuto regionale prevede che l'Assemblea regionale sia composta di deputati, che rappresentano l'intera Regione, e non da consiglieri regionali.

Tra i diversi progetti statutari in circolazione, in quelli delle Regioni Veneto e Abruzzo si è optato per denominazioni confermate della dizione "Consiglio regionale". La Regione Calabria, che inizialmente aveva previsto, nella proposta di legge statutaria del 10 ottobre del 2001, nuove denominazioni come "Assemblea regionale" e "deputati regionali", ora è in procinto di approvare un nuovo statuto, la proposta del 14 maggio 2002, che mantiene le denominazioni previste in Costituzione. Similmente alla Regione Calabria, anche la Regione Lazio ha modificato la propria proposta di legge statutaria, eliminando dal testo il nome "Parlamento regionale". La Regione Toscana, unico caso discordante, ha votato, nella seduta del 19 luglio 2000, la risoluzione n. 1, con la quale conclude di poter legittimamente introdurre in sede statutaria la dizione "Parlamento della

Toscana".

Come recita l'art. 123 Cost. i Consigli regionali esercitano la loro potestà statutaria "in armonia con la Costituzione": nel senso che lo statuto regionale deve rispettare l'ordinamento della Repubblica nel suo complesso[21]. La Corte costituzionale ha tenuto a precisare che il limite dell'armonia con la Costituzione, oltre a non consentire deroghe ad ogni singola disposizione costituzionale, vincola le Regioni a rispettarne anche lo "spirito"[22].

Il Parlamento, in qualità di titolare delle funzioni che tradizionalmente gli sono riconosciute, conserva la sua posizione di centralità nell'ordinamento costituzionale, la quale non può essere condivisa con i Consigli regionali. L'estensione ai Consigli regionali del *nomen iuris* Parlamento svuoterebbe tale denominazione del suo significato originale con il rischio di ingenerare un clima di confusione e disordine a livello istituzionale. I limiti all'uso del *nomen iuris* Parlamento si giustificano al fine di assicurare quell'equilibrio tra unità e autonomia sintetizzato nel principio costituzionale dell'art. 5 Cost., fondamentale per la valorizzazione dell'autonomia e, al contempo, per il mantenimento della stessa unità.

* Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, e-mail: bruno.digiaco4@virgilio.it

[1] La Corte costituzionale fa un esplicito riferimento alla motivazione della precedente sentenza: "Nella sentenza n. 106 del 2002 questa Corte ha già affermato il divieto, imposto dalla Costituzione ai Consigli regionali, di fregiarsi del nome Parlamento", in *Giur. cost.*, II, pag. 866 ss.

[2] Cfr. questa espressione in: G.T. Lapsley, *Knights of the Shire in the Parliaments of Edward II*, in *The English Historical Review*, 1919, XXXI, pag. 27.

[3] M. Mazziotti Di Celso, voce *Parlamento (diritto costituzionale: a) Principi generali e funzioni*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, pag. 757 ss.

[4] Sulla storia del Parlamento: A. Marongiu, voce *Parlamento (storia)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, pag. 724 - 751 e Id., *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituzioni di governo*, Cisalpino, 1992; A. Barbera, voce *Parlamento*, in *Enc. sc. Soc.*, VI, Roma, 1996, pag. 472 ss.

[5] A. Barbera, voce *Parlamento*, in *Enc. sc. Soc.*, VI, Roma, 1996, pag. 472 ss.

[6] Petit-Dutaillis, *Le roi d'Angleterre et ses parlements au moyen-âge*, in *RHD*, 1927, CLIV, pag. 35; e A. Marongiu, *Il parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna*, Milano, 1962, pag. 69 ss.

[7] Seduta 6 giugno 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, III, pag. 2188 ss., v. spec. pag. 2190.

[8] Seduta 29 maggio 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, III, pag. 2019 ss., v. spec. pag. 2024, 2025, 2026, 2029. Dello stesso avviso è l'on. Cicerone: "Si è parlato delle assemblee regionali, poi si è parlato di presidenti di regione, di governi regionali. (In Sicilia i deputati regionali si fanno chiamare onorevoli ed io non so se il presidente della repubblica siciliana, venendo a Roma, dovrà aspettarsi la visita dell'onorevole De Nicola)", Seduta 30 maggio 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, III, pag. 2074 ss., v. spec. pag. 2076.

[9] A. Manzella, *Il Parlamento*, Bologna, 1991, pag. 15.

[10] È la stessa conformazione del Parlamento a legittimarne l'idoneità a porsi come depositario della rappresentanza complessiva della realtà sociale; v. G. Ferrara, *Commento all'art. 55*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna - Roma, 1984, pag. 1 ss.

[11] Con il riferimento al concetto di Nazione, all'art. 67 Cost., il Costituente ha voluto sottolineare il carattere generale e non particolareggiato della rappresentanza politica; v. sul punto AA.VV., *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, pag. 409.

- [12] Sul punto, cfr. N. Zanon, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione*, Milano, 1991, pag. 347 - 348 e Id., *Il divieto di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due concetti*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N. Zanon e F. Biondi, Milano, 2001, pag. 132 ss.
- [13] T. Martines, *Governo parlamentare e ordinamento democratico*, Milano, 1967, pag. 152-153.
- [14] C. Lavagna, *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana (1952)*, ora in Id., *Problemi giuridici delle istituzioni*, Milano, 1984, pag. 49 ss.: l'autore sostiene questa tesi per quanto concerne il rapporto tra sistema elettorale e rappresentanza politica nazionale.
- [15] L. Elia, *Relazione generale*, in *Il Parlamento - Annuario A.I.C.*, Padova, 2001, pag. 15.
- [16] M. L. Mazzoni Honorati, *Diritto parlamentare*, Torino, 2001, pag. 57 ss.
- [17] Sulle differenze tra lo Stato regionale e lo Stato federale v., tra gli altri, G. Bognetti, *Federalismo*, Utet, 2001, pag. 13 ss.; G. De Vergottini, voce *Stato federale*, in *Enc. dir.*, Tomo XLIII, Milano, 1990, pag. 831 ss., e Id., *Diritto costituzionale comparato*, 1999, Padova, pag. 403 ss.
- [18] La Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2002 evidenzia che il legislatore costituzionale del 1999 e del 2001, "*proprio nel momento in cui si accingeva ad un rilevante potenziamento del ruolo delle autonomie, non ha ritenuto di mutare in "Parlamento" la denominazione dell'organo legislativo delle Regioni*", in *Giur. cost.*, II, pag. 866 ss.
- [19] M. Olivetti, *Nuovi statuti e forma di governo delle regioni. Verso le Costituzioni regionali*, Mulino, 2003, pag. 289.
- [20] AA.VV., *Lineamenti di diritto regionale*, 2002, Milano, pag. 108 ss.
- [21] U. De Siervo, *I nuovi statuti regionali nel sistema delle fonti*, in A. Ferrara (a cura di), *Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*, Milano, 2001, pag. 99.
- [22] Sentenza 3 luglio 2002, n. 304, in *Giur. cost.*, IV, pag. 2345 ss.